

SCHEDA 7

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA (FEA) E FIRMA DIGITALE REMOTA (FDR) **IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AUTENTICATORI**

La Firma Elettronica Avanzata (FEA)

Principi generali

L'istanza unificata (v. "**SCHEDA 5**") e l'atto di vendita (v. "**SCHEDA 6**"), formati in modalità digitale e facenti parte del fascicolo digitale, sono sottoscritti con firma elettronica avanzata (FEA).

Per quanto riguarda, in particolare, l'istanza unificata, si tenga conto che l'art. 65 del CAD prevede espressamente, al comma 1, che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alla PA o ai gestori di pubblici servizi, con le modalità di cui all'art. 38, commi 1 e 3, del DPR n. 445/2000, sono valide se sottoscritte con una delle firme elettroniche previste dall'art. 20 (firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata, firma digitale).

Inoltre, l'art. 20 del CAD, al comma 1 bis, prevede che il documento sottoscritto con FEA soddisfi il requisito della forma scritta e abbia l'efficacia prevista dall'art. 2702.c.c., cioè sia equiparabile, sotto il profilo legale, a una scrittura privata autografa.

La FEA, così come anche previsto dall'art. 26 del Regolamento eIDAS (Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, in vigore dal 1° luglio 2016), presenta le seguenti caratteristiche:

- è riconducibile in maniera univoca al firmatario e idonea a identificarlo;
- è creata mediante dati per la realizzazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
- è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

Le regole tecniche in materia di firme elettroniche, e quindi anche per quanto riguarda la FEA, sono state disciplinate con il DPCM del 22/2/2013 (pubblicato nella GU n. 117 del 21/5/2013).

Nello specifico, il tipo di FEA utilizzata, sia per la sottoscrizione degli atti di vendita digitali e sia per la sottoscrizione dell'istanza unificata, è la firma grafometrica.

La firma grafometrica è un particolare tipo di firma che prevede l'apposizione manuale, mediante un pennino elettronico, di un tratto grafico su un tablet mediante una specifica applicazione (ACIsign) in grado di raccogliere le informazioni biometriche della sottoscrizione (oltre al segno grafico viene rilevata anche la velocità, l'accelerazione, la pressione, l'inclinazione e altri parametri dinamici connessi alla sottoscrizione) e di associarle al documento elettronico in modalità protetta e indissolubile.

Le modalità di crittografia adottate garantiscono la tutela dei dati biometrici acquisiti e ne impediscono il riutilizzo su altri documenti. Tali dati, infatti, potranno essere resi disponibili solo dietro richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Pertanto, l'utilizzo della FEA, per i meccanismi di identificazione univoca e per i parametri grafometrici acquisiti, garantisce la massima certezza in termini di attribuzione della sottoscrizione al soggetto interessato, riducendo così i rischi di false sottoscrizioni e conseguentemente i possibili contenziosi in materia di falso.

Inoltre, in caso di contenziosi per querela di falso, i parametri grafometrici consentono al perito calligrafo di rilevare, analogamente a quanto accade per la sottoscrizione olografa, tutti gli elementi grafometrici necessari per attestare se la sottoscrizione è falsa o meno.

Modalità di rilascio della FEA

La FEA viene rilasciata nel momento in cui il cittadino si rivolge allo STA per l'espletamento dell'operazione che intende richiedere; viene quindi rilasciata prima di procedere alla sottoscrizione dell'istanza unificata nativa digitale e, nei casi previsti, prima della sottoscrizione dell'atto di vendita nativo digitale.

A tal fine, la parte interessata sottoscrive, sempre in modalità digitale su tablet, un modulo di adesione cui modello è pubblicato sul sito del MIT e sul sito dell'ACI.

Qualora la parte non intenda sottoscrivere l'istanza di adesione alla FEA, necessariamente l'atto o l'istanza unificata dovranno essere redatti in modalità cartacea, con conseguente necessità di dematerializzare l'atto e sottoporlo a verifica di conformità (v. "SCHEDA 6").

La Firma Digitale Remota (FDR)

La Firma Digitale Remota (FDR) viene utilizzata dagli STA per sottoscrivere il fascicolo digitale (v. "SCHEDA.....") e per autenticare gli atti digitali (v. "SCHEDA.....").

Il rilascio della FDR agli operatori STA avviene senza oneri a loro carico.

Analogamente a quanto già evidenziato per la FEA, il documento sottoscritto con la FDR soddisfa il requisito della forma scritta ed è equiparabile, sotto il profilo legale, a una scrittura privata autografa.

In più, rispetto alla FEA, l'art. 20 comma 1 ter del CAD prevede che la firma digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

Si evidenzia che la FDR in esame è una firma digitale c.d. "di scopo", che può essere utilizzata solo nell'ambito dei processi digitali specificamente individuati.

Il titolare dello STA può richiedere la FDR attraverso il "Registro Digitale Autenticatori e Sottoscrittori".

Il Registro Digitale degli Autenticatori e dei Sottoscrittori

Attraverso l'applicazione "Registro Digitale Autenticatori e Sottoscrittori", il titolare dello STA può richiedere il rilascio della FDR a proprio nome e a nome dei dipendenti delegati a svolgere le pratiche automobilistiche.

Con la suddetta applicazione, il titolare dello STA può delegare i propri dipendenti a svolgere la funzione di :

- autenticatori: in questo caso la FDR rilasciata al dipendente delegato consente di autenticare gli atti di vendita, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 248/2006, e di sottoscrivere il fascicolo digitale;

- sottoscrittori: in questo caso la FDR consente solo di sottoscrivere il fascicolo digitale e i documenti che lo compongono e, pertanto, non può essere utilizzata per autenticare gli atti di vendita.